



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 12 ottobre 2018
(OR. en)**

**7980/18
COR 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0096 (NLE)**

**WTO 84
SERVICES 33
FDI 20
COASI 101**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra

La pagina EU/SG/it 50 è sostituita dalla seguente:

3. Qualora, entro 15 giorni dalla data dell'avviso di riconsazione, il membro riconsato abbia scelto di non dimettersi dalla divisione, il presidente del tribunale o il presidente del tribunale d'appello, udite le parti della controversia e dopo aver accordato al membro l'opportunità di presentare osservazioni, prende una decisione entro 45 giorni dal ricevimento dell'avviso di riconsazione e senza ritardo ne dà notifica alle parti della controversia e agli altri membri della divisione.

4. Se la riconsazione riguarda la nomina del presidente del tribunale a una divisione, la decisione è presa dal presidente del tribunale d'appello e viceversa.

5. Su raccomandazione motivata del presidente del tribunale d'appello le parti,, mediante decisione del comitato, possono decidere di destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello la cui condotta sia incompatibile con gli obblighi di cui al paragrafo 1 e con la sua permanenza in qualità di membro del tribunale o del tribunale d'appello. Se ad essere messa in questione è la condotta del presidente del tribunale d'appello, la raccomandazione motivata è presentata dal presidente del tribunale di primo grado. Gli articoli 3.9 (Tribunale di primo grado), paragrafo 5, e 3.10 (Tribunale d'appello), paragrafo 5, si applicano, *mutatis mutandis*, per la copertura di posti vacanti che possono crearsi a norma del presente paragrafo.